



COMUNE DI FAVARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 DEL 12/01/2022

OGGETTO: AMMISSIONE alla massa passiva e liquidazione di debiti transatti ex art. 258 del T.U.E.L. . Compensazione debito/credito (Fasc. Ge.Di. n.142).

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di gennaio, alle ore 18,15, nella sede del Comune di Favara, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Favara, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Paolo Ancona	Presidente	X	
Dott. Giuseppe Gaeta	Componente	X	
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina	Componente	X	

Partecipa alla seduta il Sig. Calogero Puccio che assume la funzione di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- Che il Comune di Favara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, notificato al Sindaco del Comune in data 10/02/2017, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che in data 16/02/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione è avvenuto in data 16/02/2017, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017, ad unanimità dei componenti della Commissione è stato eletto Presidente della stessa, il Dott. Paolo Ancona;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di

rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio on line, affisso, in forma di manifesto, nel Comune di Favara e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;

- Che con la deliberazione n.6 del 29/03/2017 è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine, stabilito precedentemente alle ore 13,00 del 18/04/2017, per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2, del TUEL, fissando la definitiva scadenza alle ore 13,00 del 18 Maggio 2017;
- Che con deliberazione n. 8 del 05/06/2017, questa Commissione ha approvato la "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000" notificandola al Sindaco ed ai componenti tutti della Giunta;
- Che con deliberazione n. 59 del 05/07/2017, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000;
- Che con deliberazione n. 11 del 10/07/2017 per come modificata con deliberazione n.10 del 27/11/2019 questa Commissione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- Che questa Commissione Straordinaria ha definito l'istruttoria di massima relativa alle domande presentate o trasmesse d'ufficio;

DATO ATTO altresì che, per la istanza in oggetto, è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n.241/1990;

RICHIAMATI:

- L'art. 254, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (vigente TUEL), il quale prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 del medesimo TUEL, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- L'art 194, co. 1, lett. a) del citato TUEL, il quale stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- L'art 194, co. 1, lett. e), del citato TUEL, il quale stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 248, co 4, del medesimo TUEL, il quale statuisce che, alla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto, i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- L'art. 258, TUEL il quale disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti il cui comma 3 prevede che: *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese relative ai creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione."*

CONSIDERATO:

- Che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori, quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dal creditore, nonché le attestazioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

- Che questo Organo ha iniziato a formulare le proposte di transazione ai creditori titolari di crediti in parte iscritti nei residui passivi ed in parte derivanti da debiti fuori bilancio ex art. 194 del TUEL;
- Che, in merito alla istanza di cui in oggetto, risulta pervenuta accettazione, con la quale il creditore titolare dell'istanza in oggetto, ha dichiarato di rinunciare ad interessi e rivalutazione del credito vantato ed a tutte le azioni giudiziali ed esecutive eventualmente intraprese per ottenere la rivalutazione del credito stesso, le cui spese restano ad esclusivo carico della parte che le ha sostenute;
- Che il predetto creditore, accettando l'offerta transattiva, con valore pienamente liberatorio per l'Organo Straordinario di Liquidazione e per il Comune di Favara, ha, altresì, dichiarato di essere soddisfatto interamente, relativamente al credito vantato alla data del 31 dicembre 2015 e di non avere null'altro a pretendere a nessun titolo;
- Che, ai sensi del citato art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. entro i 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione occorre provvedere al relativo pagamento, fatti salvi i necessari adempimenti di legge;

VISTA l'istanza presentata per il presunto credito vantato nei confronti del Comune per un importo totale di € 144.642,22 così come meglio dettagliata nel prospetto allegato "A";

CONSIDERATO che, come da istanza presentata e da istruttoria condotta sulla base delle attestazioni ex art. 254 TUEL, l'importo totale ammesso è pari ad Euro 117.928,13;

CONSIDERATO che, per la parte della pretesa creditoria non ammessa alla massa passiva, l'OSL, previo preavviso di rigetto ritualmente comunicato al creditore, ha adottato la deliberazione di rigetto parziale N.65 del 16/06/2021;

VISTA la proposta transattiva ai sensi dell'art 258 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (prot. N. 35149 del 16/09/2021) trasmessa all'istante con la quale si offre al creditore la somma complessiva di Euro 58.964,07, per come dettagliata nel prospetto allegato "A" alla presente deliberazione;

VISTA la dichiarazione di accettazione trasmessa dall'istante a questa Commissione con la nota prot. 40209 del 19/10/2021;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro, sui soggetti beneficiari finali della liquidazione deve essere effettuata la verifica di eventuali inadempimenti;

RILEVATO:

- Che, da accertamenti effettuati dall'Ufficio tributi del Comune e comunicati a questa Commissione con la nota prot. n.41401 del 26/10/2021, si segnalava una posizione debitoria di natura tributaria nei confronti dell'Ente per euro 4.008,00 di cui euro 1.138,00 di competenza della gestione straordinaria;
- Che, con la stessa nota, l'ufficio comunicava all'OSL la presenza di una ulteriore posizione debitoria del creditore istante nei confronti del Comune di Favara dell'importo pari ad euro 816.445,21 per effetto ed in applicazione della Sentenza N. 539/2018 della Corte di Appello di Palermo, sentenza in atto esecutiva;
- Che la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha invitato detto creditore, con propria nota, prot n. 41735 del 28/10/2021, ad adempiere tempestivamente all'obbligazione o ad accettare, anche per decorrenza del termine assegnato, la compensazione;

- Che, alla suddetta comunicazione, il creditore istante replicava con propria nota, acquisita al protocollo dell'ente al N. 43081 del 8/11/2021, con la quale sosteneva la non certezza, liquidità ed esigibilità della pretesa creditoria afferente il debito vantato dal Comune ed afferente la succitata sentenza 539/2018, pretendendo altresì la revoca dell'accettazione della proposta transattiva stante che, si sostiene, essere stata fondata sull'aspettativa di un "pronto pagamento";

RITENUTO che le argomentazioni offerte dal creditore istante appaiono irricevibili sotto tutti i profili e nello specifico per quanto segue:

- a) La presenza di altro e diverso giudizio pendente in Cassazione che, nelle aspettative del creditore, dovrebbe fargli maturare un diritto nei confronti del Comune di entità tale da compensare l'odierno debito, sostanzialmente a suo carico l'errore che esso stesso vorrebbe invece imputare all'OSL; e cioè compensare oggi un debito certo, liquido ed esigibile con un credito che tali caratteristiche non ha (quello che dovrebbe derivare da altro giudizio ancora pendente in Cassazione);
- b) Il debito di euro 816.455,21 è invece certo liquido ed esigibile derivando da sentenza per la quale il debitore non dispone di alcun titolo di sospensione e che risulta essere passata in giudicato e definitiva e, già, peraltro, oggetto di precedenti e disattese diffide ed intimazioni ad adempiere e costituzione in mora (per.es. prot. 28079 del 4/6/2018).
- c) La pretesa di revocare l'accettazione dell'offerta transattiva è del tutto irricevibile ed in particolare è privo di ogni pregio giuridico il sostenere che l'accettazione presupponeva (ed anzi si fondava) sull'aspettativa del "pronto pagamento". Infatti ciò equivale a pretendere che venga dato corso alle proprie pretese creditorie prescindendo dalle proprie obbligazioni. E ciò ovviamente non era previsto nell'offerta transattiva formulata dall'OSL che anzi, prima della effettuazione di ogni pagamento, è normativamente obbligato a verificare l'eventuale presenza di debito del beneficiario dell'ammissione al passivo nei confronti dell'ente, ivi compresi debiti di natura fiscale e contributiva;

RITENUTA comunque l'istanza meritevole di accoglimento, sicché si deve provvedere all'ammissione alla massa passiva ed alla liquidazione dell'importo accettato in via transattiva e pari ad euro 58.964,07, mediante attivazione della procedura di compensazione integrale del credito direttamente nei confronti del Comune di Favara;

RICHIAMATI:

- Il DPR 24 Agosto 1993 n.378 avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- Il Decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n.267 recante il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni;
- Il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha già acquisito le risorse finanziarie sufficienti alla liquidazione del debito derivante dall'accettazione della transazione prodotta in merito all'istanza in oggetto;;

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2. Di ammettere alla massa passiva della liquidazione il debito relativo al creditore istante di cui al prospetto allegato "A" al presente atto e dello stesso formante parte integrante e sostanziale e per un importo complessivo di € 117.928,13;
3. Di dare atto che l'importo complessivo della somma transatta è pari ad euro **58.964,07**, per come dettagliata nel prospetto allegato "A" al presente atto e dello stesso formante parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che, per effetto di compensazione del credito con debiti verso l'Ente, come in premessa specificato e qui integralmente richiamato, la somma da pagare direttamente al creditore istante è pari ad Euro **zero** ovvero pari alla differenza tra l'importo transatto al 50% e la compensazione effettuata per come da prospetto allegato "A". In particolare, la somma di euro 4.008,00 viene compensata con debiti tributari come dettagliato nel preavviso di compensazione prot. 41725 del 28/10/2021; e la restante somma di euro 54.956,07 viene compensata con parte del maggior debito del creditore istante scaturente dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo N. 539/2018;
5. Dare atto che il creditore istante resta debitore dell'Ente per la differenza pari ad euro 820.453,21 da imputarsi integralmente alla posizione debitoria di cui alla Sentenza della Corte d'Appello di Palermo N. 539/2018 (o per la maggiore somma che dovesse risultare dall'applicazione integrale del dispositivo della sentenza suddetta);
6. Disporre pertanto la liquidazione dell'importo complessivo di **Euro 58.964,07** dando incarico al componente della Commissione, Dott. Giuseppe Gaeta, di emettere mandato in favore del Comune di Favara, tramite giro conto fondi Banca d'Italia sulla contabilità speciale, codice 319991, intestata a questa Commissione, affinché il responsabile servizi finanziari provveda ad effettuare la deliberata integrale compensazione;
7. Dare atto che, della totale somma trattenuta in compensazione, l'importo di euro 1.138,00 (Tari 2015 per euro 575,00 e Tari 2014 per euro 563,00) e l'ulteriore importo di euro 54.956,07 concorrono ad impinguare le risorse della massa attiva della gestione del dissesto e quindi, nel complessivo importo di euro **56.094,07** sono da riversare alla gestione straordinaria; stante che per la restante parte, pari ad euro **2.870,00** si tratta di recupero somme evasione tributaria non rientrante nella competenza temporale della gestione straordinaria medesima;
8. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione all'Area Finanze ed all'Area Tributi del Comune di Favara nonché all'Ufficio Affari Legali, per i conseguenti adempimenti di competenza da adottarsi nei confronti del creditore suddetto e dell'OSL;
9. Di incaricare il Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Favara di introitare la suddetta somma negli appositi capitoli di entrata delle partite di giro e di emettere i relativi mandati di pagamento in favore dei beneficiari;
10. Di includere il suddetto debito, ai sensi dell'art. 258 del vigente Testo Unico degli enti Locali, nello specifico elenco da allegare al piano di estinzione della massa passiva;
11. Di dare atto che il debito di cui alla presente deliberazione rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lettera a) D.lgs. n.267/2000;
12. Di trasmettere pertanto, a cura dell'Ufficio di Segreteria, la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ed al Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 23 co. 5 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
13. Di disporre, a cura dell'Ufficio di Segreteria, la trasmissione del presente atto deliberativo all'istante al recapito indicato ai sensi dell'art. 9 comma 4 DPR 378/93, con modalità che garantisca data certa di ricezione (messo comunale, posta elettronica certificata, raccomandata A/R);

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune a cura dell'ufficio segreteria, nei modi e per i tempi previsti dalla normativa vigente, avendo cura di rendere non leggibili i dati personali, nel rispetto della normativa sulla privacy.



La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:

- Al Sindaco del Comune di Favara
- Al Presidente del Consiglio Comunale di Favara;
- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Favara;
- Al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Favara;
- Al Responsabile dell'Ufficio Tributi.
- Al Responsabile Ufficio Affari Legali

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.


Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Dott. Paolo Ancona

Il Componente Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

Il Componente Dott. Giuseppe Gaeta



Paolo Ancona

Alessandra Melania La Spina

Giuseppe Gaeta

Segretario Verbalizzante

ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE OSL N. 05 DEL 12/01/2022


ISTANZA DEL CREDITORE

ESITO ESAME COMMISSIONE

N. Fasc.	Creditore Nome o Ragione Sociale	CODICE FISCALE	ESITO		Importo da pagare	DEBITO SU FATTURA ?				
			Importo richiesto	Prot. Ingresso			ESITO COMMISSIONE: AMMESSO	ESITO COMMISSIONE: NON AMMESSO		
142			144.642,22	14774	03/04/2017	117.928,13	26.714,09	117.928,13	58.984,07	NO





N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,
certifica

13 GEN 2022 che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal
_____ al _____ all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che durante la
pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li _____

IL MESSO COMUNALE

(_____)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(_____)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è di immediata esecutività

Favara, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(_____)